

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO

Il provvedimento anticrisi emanato dal Governo lo scorso 29 novembre 2008 (D.L. n.185/08, convertito nella L. n.2/09) ha introdotto – per il solo anno 2009 - un *bonus* straordinario per le famiglie a basso reddito.

Per poter richiedere il *bonus* occorre rispettare precisi requisiti sia con riferimento al soggetto richiedente che ai componenti del proprio “nucleo familiare”.

Con la **circolare n.2/E del 3 febbraio 2009** l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga di alcuni termini previsti nel decreto e fornito importanti chiarimenti in merito alla concreta applicazione dell’agevolazione.

Con la presente informativa, pertanto, si evidenziano le caratteristiche, i termini e le modalità di fruizione del *bonus* in oggetto.

Caratteristiche del soggetto che richiede il *bonus*

Per richiedere il *bonus* occorre:

- ✓ essere residenti in Italia (rientrano in questo ambito sia i cittadini italiani ma anche i cittadini stranieri che producono reddito in Italia);
- ✓ aver conseguito in via esclusiva, nell’anno 2008, redditi appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) redditi di lavoro dipendente (art.49, co.1 del Tuir);
 - b) redditi di pensione (art.49, co.2 del Tuir);
 - c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e in particolare:
 - assegni periodici corrisposti al coniuge;
 - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
 - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Può comunque richiedere il *bonus* il soggetto che, in aggiunta alle tipologie di reddito sopra indicate alle lett.a), b) e c), consegue redditi fondiari derivanti dal possesso di terreni o fabbricati per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00.

Circolare Agenzia Entrate n.2/09	
Redditi diversi	il possesso di redditi diversi di cui all’art.67 del Tuir da parte del “richiedente” impedisce la fruizione del <i>bonus</i> .
Redditi sostitutivi	Consentono la fruizione del <i>bonus</i> il possesso dei redditi percepiti in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, quale ad esempio l’indennità di disoccupazione o di mobilità.
Redditi fondiari	Il <i>bonus</i> è riconosciuto, ad esempio, se il richiedente sia titolare di redditi di pensione e di fabbricato ed il coniuge di reddito agrario ai sensi dell’art.32 del Tuir, ancorché titolare di partita Iva, qualora la somma dei redditi fondiari posseduti dall’intero nucleo familiare – nell’esempio,

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

	derivanti dal possesso dell'abitazione da parte del richiedente e del reddito agrario da parte del coniuge - non superiori a 2.500 euro.
Altri redditi	Il possesso di redditi diversi da quelli indicati – ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni esercitate abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria – <u>da parte del richiedente</u> o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l'accesso al beneficio con riferimento all'intero nucleo familiare.

Misura del bonus

Il *bonus* viene assegnato in misura crescente in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (compresi eventuali portatori di *handicap*) e della misura del reddito complessivo attribuibile al nucleo medesimo.

Nucleo familiare	Riferimento reddituale	Bonus spettante
Pensionato unico componente	reddito non superiore a € 15.000	200
Nucleo con 2 componenti	reddito non superiore a € 17.000	300
Nucleo con 3 componenti	reddito non superiore a € 17.000	450
Nucleo con 4 componenti	reddito non superiore a € 20.000	500
Nucleo con 5 componenti	reddito non superiore a € 20.000	600
Nucleo con più di 5 componenti	reddito non superiore a € 22.000	1.000
Nucleo con familiari portatori di <i>handicap</i>	reddito non superiore a € 35.000	1.000

Circolare Agenzia Entrate n.2/09

Bonus	Non è prescritto il ragguglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico di cui all'art.12 del Tuir.
--------------	---

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it
 Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

Portatori di *handicap*

Il riferimento generico ai “componenti” del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di *handicap* ai sensi dell’art.3, della L. n.104/92, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell’art.12 del Tuir. In tal senso devono ritenersi integrate le istruzioni alla compilazione del modello predisposto per la richiesta del *bonus*, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2008, e pubblicato lo stesso giorno sul sito dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.1, co.361, della L. n.244/07.

Individuazione del “nucleo familiare”

Come visto in precedenza, la misura del *bonus* varia in funzione di due variabili:

- ⇒ il numero dei componenti il nucleo familiare;
- ⇒ il totale dei redditi conseguiti dai componenti del nucleo familiare.

Il particolare concetto di “nucleo familiare”, così come definito dal decreto, viene identificato nei seguenti soggetti:

- 1) colui che richiede il *bonus* (richiedente);
- 2) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico;
- 3) i figli (naturali, adottivi, affidati o affiliati) che siano a carico del richiedente;
- 4) gli altri familiari che siano a carico del richiedente di cui all’art.12 del Tuir, alle condizioni ivi previste: che siano ricompresi nell’art.433 c.c., che convivano con il contribuente o che percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

Circolare Agenzia Entrate n.2/09	
Richiedente extracomunitario	<p>Per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo <i>status</i> di familiare a carico che, ai sensi dell'art.1, co.da 1325 a 1328 della L. n.296/06, può essere costituita da:</p> <p>a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;</p> <p>b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;</p> <p>c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.</p>
Figli e altri familiari a carico di entrambi i genitori	<p>In caso di figlio altri familiari a carico di entrambi i genitori, in assenza di disposizioni normative al riguardo, si ritiene che i genitori possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso, si precisa che il figlio o il familiare che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell'eventuale nucleo dell'altro.</p>
Figli non a carico	<p>In presenza di una famiglia composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori.</p>
Altri redditi	<p>Il possesso di redditi diversi da quelli indicati – ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria – da parte del richiedente <u>o di uno dei componenti il nucleo familiare</u>, esclude l'accesso al beneficio con riferimento all'intero nucleo familiare.</p>

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it
 Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

Redditi dei componenti del “nucleo familiare”

Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'art.8 del Tuir, con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare.

Consente comunque la fruizione del *bonus* la situazione nella quale il coniuge o i soggetti a carico del richiedente hanno conseguito redditi diversi di cui all'art.67, co.1 lett.i) e l) del Tuir, e cioè:

- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;

Come già ricordato in precedenza, invece, il conseguimento di redditi diversi ex art.67 del Tuir in capo al “richiedente” impedisce la fruizione del *bonus*.

Per essere considerato a carico si ricorda che il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Va conteggiato, quindi, ai fini della verifica di questo limite anche il reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale.

La scelta dell'anno di riferimento: 2007 o 2008

Il *bonus* è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di *handicap* e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o 2008, a scelta del richiedente.

Circolare Agenzia Entrate n.2/09

Anno di riferimento

La richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del medesimo nucleo, tenendo conto che il numero di componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo familiare devono essere riferiti al medesimo anno che è stato prescelto per la richiesta del *bonus*. Ad esempio: il richiedente A presenta istanza per il 2007 con riferimento al suo nucleo familiare composto da 4 persone: A, coniuge lavoratore dipendente - B, coniuge lavoratrice dipendente - C e D figli a carico. La richiesta effettuata per il 2007 esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo, per cui, per il 2008 la richiesta del *bonus* non può essere effettuata da A e da B o dai figli C e D, neppure in caso, ad esempio, di matrimonio contratto nel 2008 dal figlio.

Termini e modalità per la richiesta del *bonus*

Le modalità e i termini per la richiesta del *bonus* variano in funzione dell'annualità (2007 o 2008) prescelta per i conteggi e del soggetto destinatario della richiesta (datore di lavoro, ente pensionistico, Agenzia delle Entrate).

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Soggetto che riceve la richiesta del <i>bonus</i>	Modalità	Termine di presentazione	
		2007	2008
Datore di lavoro o ente pensionistico	Modello reperibile su www.agenziaentrate.it consegna diretta o trasmissione telematica	28.02.2009	31.03.2009
Agenzia Entrate (in caso di mancata erogazione da parte del datore o ente pensionistico)	Modello reperibile su www.agenziaentrate.it solo trasmissione telematica	30.04.2009 *proroga C.M. n.2/E/09	30.06.2009 (se il richiedente è esonerato da presentazione 730 o UNICO)
Datore di lavoro o ente pensionistico Agenzia Entrate	Modello 730/2009 Mini UNICO2009 UNICO2009	Non ammesso	TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (modalità obbligatoria in caso di presentazione della dichiarazione)

Termini e modalità di erogazione del *bonus*

I sostituti d'imposta (datori di lavoro), gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche dovranno erogare il *bonus* seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Soggetto che eroga il <i>bonus</i>	Modalità	Termine per l'erogazione	
		2007	2008
Datore di lavoro	Monte ritenute e contributi disponibili riferiti all'anno 2009	31.03.2009* *proroga C.M. 2/E/2009	30.04.2009
Ente pensionistico o amministrazione pubblica	Monte ritenute e contributi disponibili	31.03.2009* *proroga C.M. 2/E/2009	31.05.2009
Agenzia Entrate (solo in caso di mancata erogazione da parte del datore o ente pensionistico)	Rimborso	Tempi ordinari di erogazione dei rimborsi	Tempi ordinari di erogazione dei rimborsi

Circolare Agenzia Entrate n.2/09

Mancata erogazione del <i>bonus</i> da parte del sostituto	Per consentire l'invio del modello all'Agenzia delle Entrate i sostituti, in caso di mancata erogazione del <i>bonus</i> , devono darne tempestiva informazione al richiedente.
---	---

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile



OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI DATI

Tutti i sostituti, compresi gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs. n.165/01 devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, **entro il 30 giugno 2009**, le richieste ricevute e comunicare l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta.

RESTITUZIONE DEL *BONUS* NON SPETTANTE

Nell'ipotesi in cui il richiedente – sia che abbia preso a riferimento i dati 2007 che i dati 2008 – abbia percepito il *bonus* indebitamente, in tutto o in parte, deve provvedere a restituire le somme non spettanti, con le seguenti modalità:

- entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all'erogazione;
- per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il versamento effettuato, utilizzando il modello F24, entro i medesimi termini di presentazione della dichiarazione (verrà, a tal fine, istituito un apposito codice tributo).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016